



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, in esito alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/10/2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 8147/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "retribuzione" e vertente

TRA

SABINO Giovanna rapp.ta e difesa dagli avvocati. Michele D'Abrosca e Gilberto D'Abrosca ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) al viale del Consiglio d'Europa n. 52.

RICORRENTE

E

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - rapp.to e difeso dagli avvocati Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli ed Itala De Benedictis ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena località San Benedetto

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 27/12/2021, la ricorrente, in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine sentir condannare l'Inps al pagamento della somma di € 1.856,77 a titolo di ricalcolo del TFS (trattamento di fine servizio) derivante dal mancato inserimento nel compito di calcolo di due anni scolastici del servizio di insegnamento del pre ruolo a fronte dei 7 anni autorizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale. Vinte le spese di lite con distrazione.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps che resisteva all'avverso ricorso eccependo, preliminarmente, la decadenza ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n.639 del 30.04.1970 come modificato dalla Legge n.111 del 15.07.2011 ovvero l'intervenuta prescrizione del credito azionato.

Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda evidenziando che, ai fini del calcolo del TFS la sede di Caserta aveva utilizzato solo i periodi di servizio pre ruolo che sono stati oggetto di riscatto con pagamento della relativa contribuzione, di periodo inferiore a 365 giorni.

Tanto premesso concludeva chiedendo di rigettare il ricorso introduttivo con vittoria di spese di lite.

Istruita in via documentale, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

La parte ricorrente lamenta il mancato inserimento, da parte dell'Inps, nel computo del trattamento di fine servizio, di due anni scolastici del servizio di insegnamento pre ruolo avendo l'ente previdenziale provveduto alla liquidazione di soli 5 anni a fronte dei 7 anni autorizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Sul punto, rileva preliminarmente il Tribunale che l'Amministrazione Scolastica ha riconosciuto alla ricorrente anni 6 di servizio pre ruolo e non anni 7 come dedotto (Cfr. decreto di ricostruzione di carriera in atti allegato 3 produzione parte ricorrente ove si legge “anzianità complessiva pre ruolo anni 6”) . Appare, invero, evidente, attraverso la lettura del predetto decreto del 5.10.2006 , che il riconoscimento complessivo di anni 7 ricomprenda anche l'anno di servizio successivo all'immissione in ruolo (cfr. decreto in atti: “anzianità di ruolo anni 1”) .

Al di là di tale considerazione la domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Il d.p.r. del 29 dicembre 1973, n. 1032 prevede che “ *art. 3 L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo*” ed ancora art. 14 “ *Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualità di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41; per il computo si osservano le norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato*”; ed infine art. 15 “ *I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto. Sono, inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quiescenza statale. Il diritto di riscatto può essere esercitato in tutto o in parte.*

Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione [dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali] (1), in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica..”.

Pertanto, dall'insieme di tali disposizioni normative emerge che sia per i dipendenti pubblici a tempo determinato che per quelli a tempo indeterminato, consegue il diritto alla indennità di buonuscita “dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo” per ogni rapporto di lavoro instaurato e che, per ottenere il riconoscimento , ai fini del computo del tfs, di periodi di lavoro inferiori ad un anno, è necessario il riscatto con il pagamento dei relativi contributi.

Ebbene, mutuando i principi di diritto sopra riportati, alla fattispecie in esame, trattandosi di periodi di servizio pre - ruolo (per loro natura a tempo determinato), ai fini della valutazione degli stessi nel computo del tfs, la parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che questi ultimi avessero durata

superiore ad un anno ovvero, in caso di durata inferiore ad un anno, che gli stessi siano stati integralmente riscattati.

Tali fatti costitutivi del diritto al ricalcolo del tfs , non sono stati documentati e provati dall'istante .

In particolare il ricorso risulta oltremodo carente, in punto di allegazioni, non avendo la parte ricorrente nemmeno indicato, nello specifico, le date di inizio e fine dei periodi di pre ruolo che l'Inps non avrebbe valutato né gli Istituti scolastici presso cui sono stati prestati i suddetti servizi.

Inoltre, nel ricorso è dedotto che gli anni pre - ruolo riconosciuti alla ricorrente, da parte della Amministrazione Scolastica, sono i seguenti: anno scolastico 1982/1983, anno scolastico 1983/1984, anno scolastico 1984/1985, anno scolastico 1985/1986, anno scolastico 1986/1987, anno scolastico 1989/1990, anno scolastico 1990/1991. (cfr. ricorso introduttivo).

Ne consegue che di questi si richiede il riconoscimento ai fini della ricalcolo del tfs.

Ebbene, in relazione proprio a tali anni di servizio pre ruolo, considerati computabili dall'Amministrazione Scolastica, nel decreto del 6.10.2006, ai fini della ricostruzione di carriera della ricorrente (e di cui si chiede il riconoscimento ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio: nella specie si ribadisce si chiede il computo di anni 7 di servizio pre ruolo a fronte dei 5 riconosciuti dall'Istituto), si evince, dall'estratto contributivo in atti, che gli stessi non sono stati integralmente riscattati. Invero, da tale documento, emerge sia che non risultano riscattati gli anni pre - ruolo 1989 /1990 e 1990/1991 sia che questi ultimi presentano una durata inferiore a 365 giorni.

A nulla rileva il riconoscimento degli anni di servizio pre ruolo da parte dell'Amministrazione Scolastica, come indicato nel decreto del 6.10.2006 (a detta della ricorrente pari ad anni 7) , atteso che, secondo la normativa vigente, ai fini della ricostruzione di carriera, gli anni di servizio pre ruolo sono riconosciuti per intero, anche se inferiori a 365 giorni purché superiori a 180 giorni ovvero se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (cfr. art. 489 comma 1 del d.lgs. 297/1994 – art. 11 comma 14 della legge n. 124/1999) .

Pertanto il riconoscimento degli stessi da parte dell'Amministrazione Scolastica non sottende che questi ultimi abbiano avuto durata pari a 365 giorni lavorati, circostanza, peraltro, smentita dall'estratto contributivo allegato dall'istante.

Alla luce delle argomentazioni sopra riportate , la domanda non può trovare accoglimento.

Le spese di lite sono compensate nella misura della metà tenuto conto della novità della questione giuridica. La restante metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo,

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) rigetta il ricorso

2) condanna la parte ricorrente al pagamento di metà delle spese di lite, in favore dell'Inps, detta metà che liquida in euro 580,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge , compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite.

Si comunichi

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Roberta Gambardella